



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio XII Ambito territoriale per la provincia di Asti

Piazza V. Alfieri, 30 – 14100 Asti – ☎ 0141.537911 – fax 0141.599529 - ✉ usp.at@istruzione.it

VADEMECUM ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Gruppo di lavoro sui BES composto da

Corbellini Patrizia – 1 CIRCOLO
Cavallito Anna Lucia – 3 CIRCOLO
Francese Silvana – 6 CIRCOLO
Profeta Adele – DD NIZZA MONFERRATO
Zanardo Elena – IC CASTELNUOVO DON BOSCO
Bonzano Nicoletta – 5 CIRCOLO
Belangero Maura – 4 CIRCOLO
Barberis Silvia – IC MONTEGROSSO
Ferrarino Carla – IC COCCONATO
Faravelli Lorenza – IC VILLANOVA D'ASTI
Balletti Bartola – IC NIZZA MONFERRATO
Balbo Mariangela – IC CANELLI
Castello Vanda – IC COSTIGLIOLE
Graziano Fulvia – IC VILLAFRANCA
Scarponi Anna – IC CASTELL'ALFERO
Ferraris Oriana – SMS BROFFERIO MARTIRI
Lovesio Paola – IC ROCCHETTA TANARO
Perosino Stefania – IC SAN DAMIANO
Boero Claudia – SMS GOLTIERI
Vozzella Simona – SMS JONA
Bo Marisa – ISTITUTO SUPERIORE MONTI
Amerio Roberto – ISTITUTO SUPERIORE CASTIGLIANO
Naraine Rebecca – ISTITUTO SUPERIORE ANDRIANO
Bavastro Carlo – LICEO CLASSICO ALFIERI
Pianta Paola – ISTITUTO SUPERIORE QUINTINO SELLA
TUTOR: Gado Martina e Alessio Silvia

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

STRUMENTI D'INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA (RIF. DIRETTIVA 27 DICEMBRE 2012 - C M n. 8 Prot. n. 561 del 6 marzo 2013)

- **CHI SONO GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI ?**

Bisogni Educativi Speciali (BES)

L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di *speciale attenzione* per una varietà di ragioni: **svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.**

Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle classi diviene sempre più evidente.

Quest'area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (in altri paesi europei: *Special Educational Needs*).

Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità (legge 104/92); quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.

Solo gli alunni diversamente abili certificati ai sensi dalla legge 104/92 hanno diritto alle provvidenze ed alle misure previste dalla stessa legge quadro, compresa l'insegnante di sostegno.

Per “disturbi evolutivi specifici” la normativa intende, oltre i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA legge n. 170/2010), anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo – per la comune origine nell'età evolutiva – anche quelli dell'attenzione e dell'iperattività, mentre il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico.

Si tratta, in particolare, dei disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio (disturbi specifici del linguaggio o – più in generale- presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale) o, al contrario, nelle aree non verbali (come nel caso del disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non-verbale o – più in generale - di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell'alunno) o di altre problematiche severe che possono compromettere il percorso scolastico (come per es. un disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104). Si tratta poi, di alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività definiti con l'acronimo A.D.H.D. (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*), corrispondente all'acronimo che si usava per l'Italiano di D.D.A.I. – Deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività.

L'ADHD si può riscontrare anche spesso associato ad un DSA o ad altre problematiche, ha una causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i coetanei. Con notevole frequenza l'ADHD è in comorbidità con uno o più disturbi dell'età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc.

Anche gli alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni - qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 - richiedono particolare considerazione.

Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti e non presenta elementi di specificità. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbidità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale.

- **COSA DEVE FARE LA SCUOLA?**

La legge 170/2010 rappresenta un punto di svolta poiché apre un diverso canale di cura educativa, concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003, nella prospettiva della “presa in carico” dell'alunno con BES da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto.

Vi è quindi la necessità di estendere a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali le misure previste dalla Legge 170 per alunni e studenti con disturbi specifici di apprendimento.

Dalle considerazioni sopra esposte si evidenzia, in particolare, la necessità di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, individuale o anche riferito a tutti i bambini della classe con BES, ma articolato, che serva come strumento di lavoro *in itinere* per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.

- **COSA PREVEDE LA NORMATIVA PER GLI ALUNNI CON DSA?**

NUOVE NORME IN MATERIA DI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO IN AMBITO SCOLASTICO (Legge 8 ottobre 2010 n. 170)

La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia, la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire limitazioni importanti per alcune attività della

vita quotidiana. I DSA sono di origine neurobiologica, hanno matrice evolutiva e si mostrano come un'atipia dello sviluppo, modificabili attraverso interventi mirati. (Art. 1)

- **QUALE CERTIFICAZIONE PER GLI ALUNNI CON EES?**

Per gli alunni con EES la certificazione deve essere redatta dall'ASL servizio di NPI con modello dell'Asl appositamente predisposto.

Per gli alunni con DSA la certificazione può essere redatta dall'ASL – NPI oppure da uno specialista privato cioè neuropsichiatra o psicologo MA la certificazione rilasciata dallo specialista privato deve essere poi ratificata dall'ASL - NPI con rilascio dello specifico modulo.

Si ricorda che per detti allievi non deve essere redatto il PEI Piano Educativo Individualizzato in quanto non hanno diritto all'Insegnante di Sostegno, deve invece essere redatto il PEP Piano Educativo Personalizzato a cura dei docenti di classe. (Art. 3)

Nel caso in cui gli alunni con ADHD siano certificati ai sensi della Legge 104/1992 hanno diritto al piano educativo individualizzato (PEI) e devono essere seguite tutte le procedure indicate dalla legge.

In ogni caso sarà cura dei docenti e della scuola individuare adeguate strategie di intervento educativo e didattico, al fine di favorire lo sviluppo sociale e cognitivo degli alunni e degli studenti con ADHD. (Nota MIUR n. 2213 del 19 aprile 2012)

Gli alunni con DSA hanno diritto a fruire di una didattica individualizzata e personalizzata, di metodologie e strategie educative adeguate, di strumenti compensativi e dispensativi, di adeguate forme di verifica e valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato.

In particolare per quanto concerne l'insegnamento delle lingue straniere è indispensabile l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero. (Art. 5)

- **QUALE E' IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO?**

LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (Decreto Miur n. 5669 del 12 luglio 2012)

DIRITTO ALLO STUDIO: didattica individualizzata (attività di recupero individuale) e personalizzata (calibra l'offerta didattica, le modalità relazionali sulla specificità ed unicità a

livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe, considerando le differenze individuali (legge 53/2003 decreto legislativo 59/2004); la didattica personalizzata si sostanzia attraverso l'impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo di ciascun alunno.

Strumenti compensativi.

Misure dispensative.

Adeguate forme di verifica e valutazione.

La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti degli alunni DSA/BES interventi didattici individualizzati e personalizzati attraverso la redazione del


PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO DSA ALLEGATO A

BES ALLEGATO B

VERIFICHE VALUTAZIONE ALLEGATO C

CHI FA CHE COSA

Diagramma schematico dei passi previsti dalla legge 170/2010 per la gestione dei DSA



- **COSA DEVE FARE IL DS?**

Il Dirigente scolastico, nella logica dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, è il garante delle opportunità formative offerte e dei servizi erogati ed è colui che attiva ogni possibile iniziativa affinché il diritto allo studio di tutti e di ciascuno si realizzi.

Sulla base dell'autonoma responsabilità nella gestione delle risorse umane della scuola, il Dirigente scolastico potrà valutare l'opportunità di assegnare docenti curricolari con competenza nei DSA in classi ove sono presenti alunni con tale tipologia di disturbi.

In particolare, il Dirigente:

- garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali (GLI);
- stimola e promuove ogni utile iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni condivise con Organi collegiali e famiglie, e precisamente:
 - attiva interventi preventivi;
 - trasmette alla famiglia apposita comunicazione;
 - riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide con il gruppo docente;
- promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche;
- promuove e valorizza progetti mirati;
- definisce, su proposta del Collegio dei Docenti, le idonee modalità di documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati di alunni e studenti DSA/BES;
- gestisce le risorse umane e strumentali;
- promuove l'intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie di alunni e studenti con DSA, favorendone le condizioni e prevedendo idonee modalità di riconoscimento dell'impegno dei docenti;
- attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la riproduzione di buone pratiche.

Per la realizzazione degli obiettivi previsti e programmati, il Dirigente scolastico si avvale della collaborazione di un docente (referente o funzione strumentale) con compiti di informazione, consulenza e coordinamento.

- **COSA DEVE FARE IL REFERENTE D'ISTITUTO?**

Le funzioni del “referente” sono, in sintesi, riferibili all’ambito della sensibilizzazione ed approfondimento delle tematiche, nonché del supporto ai colleghi direttamente coinvolti nell’applicazione didattica delle proposte.

Il referente che avrà acquisito una formazione adeguata e specifica sulle tematiche, a seguito di corsi formalizzati o in base a percorsi di formazione personali e/o alla propria pratica esperienziale/didattica, diventa punto di riferimento all’interno della scuola ed, in particolare, assume, nei confronti del Collegio dei docenti, le seguenti funzioni:

- fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti;
- fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato;
- collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con DSA;
- offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione;
- cura la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto;
- diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento;
- fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter fare riferimento per le tematiche in oggetto;
- fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in tema di DSA;
- funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel territorio;
- informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA.

Il Referente d’Istituto avrà in ogni caso cura di promuovere lo sviluppo delle competenze dei colleghi docenti, ponendo altresì attenzione a che non si determini alcun meccanismo di “delega” né alcuna forma di deresponsabilizzazione, ma operando per sostenere la “presa in carico” dell’alunno e dello studente con DSA da parte dell’insegnante di classe.

La nomina del referente di Istituto per la problematica connessa ai Disturbi Specifici di Apprendimento non costituisce un formale obbligo istituzionale ma è demandata alla autonomia progettuale delle singole scuole.

Laddove se ne ravvisi l’utilità, per la migliore funzionalità ed efficacia dell’azione formativa, la nomina potrà essere anche formalizzata, così come avviene per numerose altre figure di sistema (funzioni strumentali) di supporto alla progettualità scolastica.

- **COSA DEVONO FARE I DOCENTI ?**

La eventuale presenza all'interno dell'Istituto scolastico di un docente *esperto*, con compiti di referente, non deve sollevare il Collegio dei docenti ed i Consigli di classe interessati dall'impegno educativo di condividere le scelte.

Risulta, infatti, indispensabile che sia l'intera comunità educante a possedere gli strumenti di conoscenza e competenza, affinché tutti siano corresponsabili del progetto formativo elaborato e realizzato per gli alunni con DSA.

In particolare, ogni docente, per sé e collegialmente:

- durante le prime fasi degli apprendimenti scolastici cura con attenzione l'acquisizione dei prerequisiti fondamentali e la stabilizzazione delle prime abilità relative alla scrittura, alla lettura e al calcolo, ponendo contestualmente attenzione ai segnali di rischio in un'ottica di prevenzione ed ai fini di una segnalazione;
- mette in atto strategie di recupero;
- segnala alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di recupero posti in essere;
- prende visione della certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi preposti;
- procede, in collaborazione dei colleghi della classe, alla documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati previsti;
- attua strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo;
- adotta misure dispensative;
- attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti;
- realizza incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo ordine o grado di scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni, in particolare quelli con DSA, e per non disperdere il lavoro svolto.

- **COSA DEVE FARE LA FAMIGLIA ?**

La famiglia che si avvede per prima delle difficoltà del proprio figlio o della propria figlia, ne informa la scuola, sollecitandola ad un periodo di osservazione.

Essa è altrimenti, in ogni caso, informata dalla scuola delle persistenti difficoltà del proprio figlio o figlia.

La famiglia:

- provvede, di propria iniziativa o su segnalazione del pediatra - di libera scelta o della

scuola - a far valutare l'alunno o lo studente secondo le modalità previste dall'Art. 3 della Legge 170/2010;

- consegna alla scuola la diagnosi di cui all'art. 3 della Legge 170/2010;
- condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l'autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe - nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso - ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili;
- sostiene la motivazione e l'impegno dell'alunno o studente nel lavoro scolastico e domestico;
- verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati;
- verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti;
- incoraggia l'acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio, dell'impegno scolastico e delle relazioni con i docenti;
- considera non soltanto il significato valutativo, ma anche formativo delle singole discipline.

Particolare importanza riveste, nel contesto finora analizzato, il rapporto con le famiglie degli alunni con DSA. Esse, in particolare nel primo periodo di approccio dei figli con la scuola primaria, sono poste di fronte a incertezza recata per lo più da difficoltà inattese, che rischiano di compromettere il sereno svolgimento dell'iter scolastico da parte dei loro figli. Necessitano pertanto di essere opportunamente guidate alla conoscenza del problema non solo in ordine ai possibili sviluppi dell'esperienza scolastica, ma anche informate con professionalità e costanza sulle strategie didattiche che di volta in volta la scuola progetta per un apprendimento quanto più possibile sereno e inclusivo, sulle verifiche e sui risultati attesi e ottenuti, su possibili ricalibrature dei percorsi posti in essere.

Sulla scorta di tali necessità, le istituzioni scolastiche cureranno di predisporre incontri con le famiglie coinvolte a cadenza mensile o bimestrale, a seconda delle opportunità e delle singole situazioni in esame, affinché l'operato dei docenti risulti conosciuto, condiviso e, ove necessario, coordinato con l'azione educativa della famiglia stessa.

Dovendosi necessariamente prevedere un'intensificazione dell'impegno dei docenti, i Dirigenti scolastici avranno cura di prevedere idonee modalità di riconoscimento di tali forme di flessibilità professionale, da ricomprendere nelle materie di pertinenza della Contrattazione integrativa di Istituto di cui all'art. 6, comma 2, lettera l) del vigente CCNL - Comparto Scuola.

- **QUALI SONO I DIRITTI E I DOVERI DEGLI STUDENTI?**

Gli studenti e le studentesse, con le necessarie differenziazioni in relazione all'età, sono i primi protagonisti di tutte le azioni che devono essere messe in campo qualora si presenti una situazione di DSA. Essi, pertanto, hanno diritto:

- ad una chiara informazione riguardo alla diversa modalità di apprendimento ed alle strategie che possono aiutarli ad ottenere il massimo dalle loro potenzialità;
- a ricevere una didattica individualizzata/personalizzata, nonché all'adozione di adeguati strumenti compensativi e misure dispensative.

Hanno il dovere di porre adeguato impegno nel lavoro scolastico.

Ove l'età e la maturità lo consentano, suggeriscono ai docenti le strategie di apprendimento che hanno maturato autonomamente.

Dott. MARTINA GADO

UFFICIO STUDI E PROGRAMMAZIONE

Supporto Didattica, Sostegno alla persona,
dispersione, rapporti con Enti, Formazione, Orientamento
Ufficio Scolastico Provinciale di Asti
Piazza Alfieri, 30 14100 Asti
Tel. 0141 537917
martina.gado@istruzione.it

